

N. 0 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
UNDICESIMA CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 69786/2010

tra

-Parte attrice opponente-

e

-Parte convenuta opposta-

Oggi, 29 gennaio 2015, ore 10.00, innanzi al Giudice, dott.ssa Ilaria Gentile, sono comparsi:

per ) l'avv. ;  
per l'avv.

Sono presenti i dott. per il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 21.06.2013 n. 69 (come conv. in l. 9.08.2013 n. 98, mod. dal d. 90/14, conv. in l. 114/14).

Il Giudice preliminarmente chiede alle Difese notizie sulla sorte dell'eventuale esecuzione del decreto e le parti riferiscono che non è stata coltivata né verso la snc né verso personalmente onde nulla è stato pagato a in forza del decreto opposto; a questo punto invita le Difese delle parti a discutere oralmente.

I procuratori delle parti, richiamate le conclusioni come già rassegnate a verbale di causa all'udienza del 23.10.2014, discutono oralmente riportandosi agli atti dimessi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c., che si allega al presente verbale, dando lettura alle parti sopraindicate del dispositivo ed esponendo alle stesse concisamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

il Giudice  
*dott.ssa Ilaria Gentile*





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
-Sezione Undicesima Civile-

Il Giudice, dott.ssa \_\_\_\_\_, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc la seguente:

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G. il 26.10.2010, promossa

da:

\_\_\_\_\_, nata a Padova il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ in proprio e quale ex socio e amministratore di

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del foro di Padova e con le stesse elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ piazza d \_\_\_\_\_ presso e nello studio della prima, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio da ultimo apposta a margine della comparsa di costituzione di nuovo Difensore e memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 1 cpc;

**-Attrice opponente-**

contro:

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, P.I.: \_\_\_\_\_, in persona del procuratore, dott. \_\_\_\_\_ giusta procura in autentica per notaio dott.ssa \_\_\_\_\_ di Milano del 1.02.2010, n. 96671 rep., n. 19695 progr., rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ e con lo stesso elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_, piazza \_\_\_\_\_ presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio da ultimo apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo Difensore, depositato in data 8.05.2014;

**-Convenuta opposta-**

\* \* \*

**OGGETTO:** opp. d. ingiuntivo - somministrazione di energia elettrica .

\* \* \*

**CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE**

*In via preliminare: revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace o nullo o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 24108/2010 emesso dal Tribunale di Milano il 7.07.2010, notificato il 4.08.2010, per difetto di legittimazione passiva, per carenza dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e perché illegittimo on punto di decorrenza degli interessi moratori per erronea applicazione dell'art. 4 d. lgs 231/2002;*



in ogni caso revocarsi la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo, perché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, stante l'incoerenza dei documenti prodotti da \_\_\_\_\_, che devono ritenersi non idonei a costituire prova certa liquida ed esigibile del credito azionato.

*Nel merito:* previa revoca del decreto ingiuntivo opposto,

*in via principale:* accertarsi e dichiararsi per i motivi tutti di cui in narrativa che Orietta in proprio e quale socio e già amministratore di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nulla deve a \_\_\_\_\_;

*in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, stante la temerarietà della richiesta dell'ingiungente;*

*in subordine:* accertata l'irragionevolezza dei dati contabilizzati e l'assoluta inattendibilità dei dati e l'avvenuto regolare pagamento dei consumi ragionevolmente determinabili sulla scorta della media degli anni precedenti, quantificarsi le somme effettivamente dovute da \_\_\_\_\_ e se del caso disporsi

la condanna di \_\_\_\_\_ a restituire quanto indebitamente percepito, disponibile l'opponente a provvedere al pagamento di quanto sarà dimostrato come consumo effettivamente utilizzato, con ogni onere della prova a carico di parte opposta, fornitrice del servizio.

*condannarsi l'opposta \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni per lite temeraria.*

*In via istruttoria:* reiterate le prove articolate in memoria istruttoria

## CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA

*Nel merito:* confermare il decreto \_\_\_\_\_ RG;

*rigettare le richieste avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;  
con vittoria di spese e compenso professionale.*

## FATTO e DIRITTO

### 1. Allegazioni delle parti.

Dagli atti dimessi dalle due parti, risulta quanto segue:

- \_\_\_\_\_, con ricorso monitorio telematico, datato 26.03.2010, ha chiesto al Tribunale di ingiungere, testualmente: ' \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, di seguito, per brevità: \_\_\_\_\_', a pagare in suo favore € \_\_\_\_\_ oltre interessi moratori commerciali e spese, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, portato da due bollette emesse il 3.10.2007 ed il 21.12.2007;
- \_\_\_\_\_ il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ed emesso il 7.07.2010 il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_, depositato l'8.07.2010;
- \_\_\_\_\_ ha portato il decreto alla notifica il 21.07.2010, con notifica diretta a \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, e ricevuta dalla medesima il 9.08.2010;
- \_\_\_\_\_ con atto di citazione in opposizione, portato alla notifica il 22.10.2010, notificato *ex latere* dell'ingiunta il 25.10.2010, \_\_\_\_\_, in proprio, nonché quale ex legale rappresentante della cancellata società \_\_\_\_\_, ha opposto il decreto chiedendone la revoca, citando all'udienza del 20.12.2010, con ciò assegnando alla stessa 55 giorni liberi, e costituendosi in giudizio il 26.10.2010;
- \_\_\_\_\_ a sostegno dell'opposizione, \_\_\_\_\_ ha dedotto: la \_\_\_\_\_, costituita il 29.03.2000, ha cessato l'attività il 13.08.2007, ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 4.01.2008; il 23.07.2007 \_\_\_\_\_ ha ceduto l'azienda avente ad oggetto la vendita di \_\_\_\_\_



generi alimentari sita in Padova, via \_\_\_\_\_; nel \_\_\_\_\_ ha ricevuto l'energia da \_\_\_\_\_, poi ha concluso un contratto con \_\_\_\_\_; ad agosto 2007, \_\_\_\_\_ hanno comunicato a \_\_\_\_\_ a richiesta di voltura del contratto da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ma \_\_\_\_\_ ha iniziato ad inoltrare bollette ad entrambe per l'unica fornitura, peraltro riportanti cifre esorbitanti ed incongrue in acconto, come si ricava dal confronto con le bollette dell'anno \_\_\_\_\_, pari a circa € \_\_\_\_\_ al mese; l'11.12.2007, l'utente è tornato in \_\_\_\_\_; il periodo agosto/dicembre 2007 è stato conguagliato per ben tre volte; le fatture allegate al ricorso monitorio, non provano l'esistenza del credito; l'ingiunta è carente di legittimazione passiva, stante il comunicato subentro; gli interessi debbono decorrere dopo 30 giorni dalla ricezione della fattura e non dalla scadenza della stessa;

- \_\_\_\_\_ si è costituita dopo il termine di cui all'art. 167 cpc, chiedendo la conferma del decreto, spese vinte, deducendo: \_\_\_\_\_ è stata in fornitura con \_\_\_\_\_ dal giugno 2006 al 31.07.2007; la data di cessazione è stata indicata da \_\_\_\_\_ nella richiesta di subentro, in cui si comunicava che a cominciare dal 1^08.2007 la fatturazione andava intestata a \_\_\_\_\_; le bollette azionate in via monitoria riguardano il periodo da giugno 2006 a luglio 2007; la fattura di SM1891992/2007 contiene un conguaglio scaturito da conguaglio del distributore che ha rilevato consumi effettivi di 13.847 kwh a fronte dei 1081 kwh fatturati in stima; nel ricorso monitorio era inclusa anche una fattura relativa a periodo posteriore al subentri ma è stata stornata dalla fattura SM1558550/2007.

## **2. Questioni di rito: procedibilità dell'opposizione**

In primo luogo, il Giudice rileva che dalle date sopra riportate risulta che l'opposizione a decreto ingiuntivo qui in esame è procedibile *ex art. 165 e 647 cpc*, come del resto incontestato tra le parti, posto che è stata promossa dall'Opponente entro il 40^ giorno dalla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo e che l'Opponente (che si è avvalsa della facoltà di dimezzare i termini dell'Opposta) si è costituita in giudizio entro il 5^ giorno dall'inoltro della notifica dell'atto di citazione in opposizione, osservandosi che l'art. 165 cpc, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2, l. 29.12.2011, n. 218, va interpretato nel senso che la dimidiazione dei termini di costituzione si applica solo ove l'opponente abbia assegnato termini a comparire dimezzati, come sancito espressamente dalla Corte di Legittimità (Cass. civ., sez. 2, 16.02.2012, n. 2242; conf.: Cass. Civ., sez. 1, 17.05.2012, n. 7792).

## **3. Questioni di rito: sussistenza della legittimazione attiva di \_\_\_\_\_ a proporre opposizione**

\_\_\_\_\_ ha svolto, mediante notifica del decreto ingiuntivo, azione contrattuale di adempimento e condanna nei confronti della snc \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ha proposto opposizione in proprio, avverso il detto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per ragioni di merito e, tra le varie circostanze di fatto, ha dedotto che la società in nome collettivo, destinataria dell'ingiunzione, è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 4.01.2008, cioè oltre due anni prima la proposizione del ricorso monitorio.

\_\_\_\_\_ si è difesa nel merito.

All'udienza del 12.03.2013 il Giudice ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 101 cpc, la sussistenza di questione astrattamente idonea a definire la controversia, nella specie l'inesistenza e conseguente carenza di legittimazione passiva della società destinataria delle domande di \_\_\_\_\_ assegnando alle parti termine per difese, come per legge.



Nella memoria autorizzata, depositata il 22.04.2013, \_\_\_\_\_ non ha -a ben vedere- confutato il fatto che \_\_\_\_\_, in quanto cancellata dal Registro delle Imprese, sia un soggetto inesistente ma ha eccepito che \_\_\_\_\_ non sarebbe, allora, legittimata attiva a proporre opposizione e sarebbe, quale interveniente volontaria, legittimata passiva alle domande di \_\_\_\_\_

In comparsa conclusiva, \_\_\_\_\_ ha sostenuto di avere svolto “un intervento adesivo dipendente” (concl. \_\_\_\_\_, pag. 5).

Sul punto, il Tribunale osserva che \_\_\_\_\_ non è, come è evidente dall’esame degli atti, una parte interveniente, avendo essa stessa proposto in proprio la presnete causa di opposizione al decreto, azione a cui deve ritenersi legittimata attiva per i seguenti motivi.

\_\_\_\_\_, quale persona fisica indicata nel ricorso monitorio, nel decreto ingiuntivo e nella relata di notifica quale socio accomandatario di \_\_\_\_\_ ha svolto opposizione avverso il detto decreto, per sentirlo revocare, domanda da qualificarsi di accertamento negativo del credito.

Ora, il Giudice osserva che \_\_\_\_\_ èa legittimata attiva processualmente a svolgere tale azione di puro accertamento, sul punto dovendosi richiamare i noti arresti *in subjecta materia* della Corte di Legittimità, la quale ha sancito che anche il terzo, il quale non sia direttamente destinatario della pretesa ingiuntiva (come è nel caso di specie, posto che l’ingiunzione è stata diretta da \_\_\_\_\_ a carico della \_\_\_\_\_), è legittimato attivo a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo quando per omonimia o per altre ambiguità contenute nel titolo, il detto terzo, ove non proponga opposizione, possa venirsi a trovare pregiudicato dal passaggio in giudicato del titolo, con conseguente sussistente dell’interesse ad agire del terzo ed opporre il decreto quale strumento idoneo a rimuovere il titolo dall’ordinamento giuridico: *“Quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso l’ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall’ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell’intimato.”* (Cass. civ., sez. 3, 5.05.2011, n. 9911; nel senso che il terzo può, altresì, proporre opposizione all’esecuzione *ex art. 615 cpc*: Cass. civ., sez. 3, 30.08.2011, n. 17802 e anche opposizione tardiva *ex art. 650 cpc*: Cass. civ., sez. 2, 7.06.2013, n. 14444).

Orbene, \_\_\_\_\_ è legittimata attiva all’opposizione in quanto la stessa sarebbe obiettivamente pregiudicata dal decreto ingiuntivo opposto, ove lo stesso passasse in giudicato contro \_\_\_\_\_, in quanto nel titolo giudiziale \_\_\_\_\_ è stata erroneamente indicata quale socia accomandataria *pro tempore* (cioè nell’attualità) di \_\_\_\_\_ (circostanza, invece, non vera), onde, alla stregua del tenore del titolo ne deriverebbe una automatica sua responsabilità solidale per il debito esposto nel titolo contro \_\_\_\_\_; del resto, \_\_\_\_\_ ha dimostrato tabularmente come \_\_\_\_\_ abbia già escusso il titolo ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente p.e. contro \_\_\_\_\_ direttamente contro essa quale socio debitore solidale, come si evince dall’atto di precetto, versato in causa da \_\_\_\_\_, che risulta notificato da \_\_\_\_\_ direttamente a \_\_\_\_\_ sull’assunto che \_\_\_\_\_ è stata inutilmente escussa.

Considerato, poi, che, come si evince dalla visura camerale prodotta da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ è un soggetto inesistente, che mai più, pertanto, avrebbe potuto opporre il decreto ingiuntivo, a maggior ragione ne deriva la sussistenza di un concreto ed attuale interesse a proporre opposizione avverso tale decreto da parte del terzo \_\_\_\_\_, allo scopo di \_\_\_\_\_



eliminare dal mondo degli atti giuridici un titolo giudiziario emesso contro un soggetto inesistente, quindi a sua volta inesistente ma, ciononostante, potenzialmente idoneo a pregiudicare la posizione giuridica soggettiva di [redacted] in quanto la stessa è menzionata nel titolo come socio accomandatario e, quindi responsabile solidalmente con [redacted] per il credito portato nel titolo.

#### 4. Questioni di rito: inesistenza della società ingiunta

Appurata la legittimazione attiva processuale di [redacted] svolgere opposizione, il Tribunale rileva che -come si evince dalla visura camerale dimessa da [redacted] - la snc [redacted] contro cui [redacted] ha rivolto una domanda di condanna nel 2010, è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 4.01.2008, onde è un soggetto inesistente da oltre due anni prima la proposizione del ricorso monitorio.

In diritto, in tema di cancellazione della società di persone dal Registro delle Imprese, va evidenziato come la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, abbia affermato come l'effetto dell'estinzione, previsto dal novellato art. 2495 cc come derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese, per le società di capitali, riguarda anche le società di persone, in ipotesi di cancellazione: *"Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. lgs n. 6/2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti"* (Cass. civ. SSUU, 12.03.2013, n. 6070; conf.: Cass. civ., SU, 13.05.2013, n. 11344; Cass. civ., sez. 5, 6.11.2013, n. 24955; Cass. civ., sez. 5, 5.11.2014, n. 23574).

Di conseguenza, il titolo ingiuntivo, emesso contro un soggetto inesistente ben da prima della notifica dell'ingiunzione, anzi, da prima del deposito del ricorso, è, evidentemente, *inutiliter dato*, così come, per intendersi, lo sarebbe un decreto ingiuntivo che sia emesso contro una persona fisica defunta da anni.

Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato già solo per tale ragione, tanto assorbendo l'esame di ogni e qualsiasi altra questione di merito.

Del pari, considerato che questo processo di opposizione [redacted] ha svolto domande esclusivamente contro il soggetto estinto [redacted] come si evince dalle conclusioni sopra riprodotte (rilevandosi, poi, che [redacted] non ha dimesso alcuna comparsa conclusiva) anche dette domande non possono che essere dichiarate inammissibili, in quanto svolte contro un soggetto inesistente.

Atteso che le parti hanno concordemente riferito che l'esecuzione non è stata coltivata, e nulla è stato pagato da [redacted] in forza del decreto ingiuntivo, alcuna restituzione va disposta.

#### 5. Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza, non essendo emersi dagli atti gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi ai sensi dell'art. 92 cpc dal principio di causalità della lite posto dall'art. 91 cpc.

[redacted] va dunque condannata a rifondere le spese di lite di [redacted]

Dette spese, a seguito della sopravvenuta abrogazione delle tariffe professionali ex art. 9 D.L. 24.01.2012, n. 1 e dell'emanazione del d.m. n. 55 del 10.03.2014, in vigore dal 3.04.2014, si liquidano con applicazione dei detti parametri ministeriali, atteso che l'attività difensiva in favore di [redacted] si è esaurita in data odierna e, quindi, nella vigenza del d.m. 55/2014, in conformità al consolidato principio posto della Corte di Legittimità in tema di liquidazione delle spese del processo in ipotesi di mutamento dei parametri liquidatori in corso di causa (Cass. civ., SS.UU., 12.10.2012 n. 17046).



Pertanto, applicati i parametri del d.m. 55/2014, avuto riguardo all'opera prestata ed al valore della causa, desumibile dall'entità delle somme pretese da [redacted] si applicano i parametri medi dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi introduttiva, di studio e conclusiva del processo e ridotti del 50% per la fase istruttoria (in quanto non è stata espletata istruttoria orale), pari ad € 4.035,00.

**P. Q. M.**

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa, disattesa e respinta, così decide:

ritenuta la legittimazione attiva di [redacted] proporre la presente opposizione,

**accoglie**

integralmente l'opposizione svolta da [redacted] avverso il decreto ingiuntivo opposto n. [redacted] emesso il 7.07.2010, depositato l'8.07.2010, dal Tribunale di Milano su istanza di [redacted] contro [redacted]

[redacted], società cancellata dal Registro delle Imprese il 4.01.2008;

**dichiara**

inefficace l'anzi detto decreto ingiuntivo, in quanto chiesto ed emesso contro una società inesistente sin da prima del deposito del ricorso monitorio; per l'effetto,

**revoca**

l'anzi detto decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza del 18.05.2011;

**dichiara**

inammissibili le domande di merito svolte da [redacted] in questa causa contro un soggetto inesistente;

letto l'art. 91 cpc

**condanna**

[redacted] a pagare a favore di [redacted] le spese del presente processo di opposizione, liquidate in € 4.136,50, di cui € 4.035,00 per compenso ed € 101,50 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso spese forfetario, oltre IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva limitatamente alle statuizioni di condanna.

Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2015

il Giudice

